

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 18, cpv. 2, lettera a)
della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (prestazioni assicurative
minime in caso di infortuni professionali e non professionali)

(del 9 giugno 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La modificazione legislativa che abbiamo l'onore di proporvi si limita ad allargare il periodo per il quale dev'essere coperto il rischio in caso di infortunio, in modo di parificarlo a quanto previsto dal modificato art. 62 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI).

L'art. 18, cpv. 2, lett. a) della legge sul lavoro, stabilisce :

« L'assicurazione, tanto per gli infortuni professionali quanto per quelli non professionali deve prevedere almeno le seguenti prestazioni :

- a) un'indennità giornaliera in caso di incapacità temporanea al lavoro, pari all'80 % del salario e dei proventi accessori ordinari, a contare *dal terzo giorno* successivo all'infortunio e per la durata di un anno per ogni infortunio ».

L'Assemblea federale, con decreto del 19 giugno 1959, ha modificato l'art. 62 della LAMI come segue :

1. L'assicurazione ha principio dall'inizio del giorno in cui l'impiegato o l'operaio impegna, o avrebbe dovuto impegnare, a lavorare in forza del contratto di lavoro, ma, comunque, dal momento in cui egli s'avvia a lavoro.
2. Essa ha termine con lo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede. L'Istituto ha facoltà di stipulare accordi speciali per prolungare l'assicurazione oltre questo termine.

In data 15 gennaio 1960 da parte di alcuni onorevoli Consiglieri veniva presentata una mozione, invitante il Consiglio di Stato a sottoporre sollecitamente un progetto per la completazione dell'art. 18, cpv. 2, della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953, così da renderlo consono alle nuove disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, entrate in vigore il 1. gennaio 1960, concernenti :

- a) l'inizio dell'assicurazione già al momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro e la copertura del rischio di infortunio non professionale fino allo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede, con possibilità di prolungamento;
- b) la copertura del rischio, per infortunio con motociclo, sul tragitto di andata e ritorno dal lavoro.

La questione, evidentemente, ha dovuto essere discussa con le Compagnie di assicurazione riconosciute.

E' d'uopo rilevare che se l'applicazione della LAMI non incontra difficoltà per le aziende che vi sono sottoposte, in quanto il raggio d'azione dell'INSAI abbraccia tutto il territorio della Confederazione, diversa è la situazione per le

aziende obbligate a stipulare un'assicurazione in base ai disposti della legge sul lavoro. Queste disposizioni hanno valore solo sul territorio cantonale e di questa situazione ne devono tener conto le Compagnie di assicurazione.

Alla nostra richiesta pertanto la Federazione svizzera degli agenti generali di assicurazione, Sezione Ticino, si è pronunciata come segue :

« Per quanto concerne l'inizio della copertura del rischio per sinistri non professionali le Compagnie sono d'accordo che l'assicurazione, in deroga e sostituzione delle disposizioni preesistenti, in avvenire spieghi i suoi effetti con l'inizio del giorno in cui, in virtù dell'assunzione incomincia o dovrebbe incominciare l'attività, in ogni caso dal momento in cui l'impiegato o l'operaio si avvia al lavoro ».

Vale a dire, le Compagnie accettano di includere nella legge sul lavoro il medesimo principio stabilito dall'assemblea federale per le aziende sottoposte alla LAMI.

La modifica dell'inizio della copertura del rischio, non comporta nessun aumento del premio.

Per contro le Compagnie di assicurazione si dichiarano contrarie al prolungamento del termine per la cessazione della copertura del rischio.

A tale proposito osservano quanto segue :

« In base alle disposizioni attualmente in vigore (art. 2, cpv. 9) del D.E. 9 dicembre 1953), l'assicurazione termina con lo spirare di due giorni dopo la cessazione del diritto al salario.

Le Compagnie si preoccupano assai per un prolungamento di questo termine, in quanto porterebbe forzatamente ad un rincaro dell'assicurazione. Le forze lavoratrici che si trasferissero dal Cantone Ticino in altri Cantoni, sarebbero ancora assicurate in forza della legge cantonale sul lavoro, fino alla scadenza del termine anche sul nuovo luogo di attività.

Per l'INSAI questo problema riveste minore importanza in quanto gli assicurati all'INSAI, di regola, restano tali anche cambiando posto di lavoro, perchè sono quasi sempre alle dipendenze di imprese sottoposte all'Istituto in parola.

Si teme anche che il prolungo del termine di copertura possa, quasi sicuramente, aprire le porte ad abusi nel ricorrere all'assicurazione.

Le Compagnie sono perciò dell'opinione che l'attuale regolamentazione, prevista dall'art. 2, non debba venire cambiata ».

Le preoccupazioni delle Compagnie di assicurazione ci sembrano fondate. Va infatti rilevato che un lavoratore, sottoposto all'assicurazione obbligatoria in virtù delle disposizioni della legge sul lavoro, potrebbe trasferirsi, per ragioni di lavoro, in altro Cantone in cui tale obbligatorietà non esiste. La Compagnia assicuratrice sarebbe tenuta responsabile per la copertura del rischio per un periodo di altri trenta giorni senza avere alcuna possibilità di controllo.

D'altra parte sembra inopportuno voler obbligare le Compagnie di assicurazione ad assumere questo rischio contro la loro volontà e senza conoscere quanto esse chiederanno poi come controprestazione (premi).

Per queste ragioni riteniamo, per il momento almeno, prematura l'inclusione nella legge della nuova disposizione. Trattasi del resto di disposizione che può essere inclusa nel regolamento di esecuzione della legge (art. 2, cpv. 9).

I mozionanti chiedono inoltre la copertura del rischio, per infortunio con motociclo, sul tragitto di andata e ritorno dal lavoro.

L'art. 67, cpv. 3, della LAMI è stato modificato come segue :

« L'infortunio di motociclo, che accada allorchè l'assicurato si reca al lavoro o ne torna è compreso nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali ».

La Federazione svizzera degli Agenti generali di assicurazione a questo proposito così si pronuncia :

« Visto come l'INSAI accordi oggi la copertura anche per gli infortuni derivanti dall'uso della motocicletta mentre l'assicurato si reca al lavoro o ne ritorna, è comprensibile che i lavoratori chiedano una analoga copertura dell'assicurazione infortuni obbligatoria nel Cantone Ticino.

Le Compagnie, nell'intento di esaudire e favorire nel migliore dei modi il Governo del Cantone Ticino, sono disposte a rinunciare al supplemento di premio per l'inclusione nell'assicurazione del rischio riguardante l'uso di motocicletta per recarsi al lavoro e ritorno al domicilio ».

Questa questione verrà regolata mediante opportuna modifica dei relativi articoli del decreto esecutivo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

LEGGE SUL LAVORO

(II modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 giugno 1960 n. 901 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 18 della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 è abrogato e sostituito dal seguente :

III. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Art. 18.

¹ I lavoratori occupati nelle aziende o in parti di aziende sottoposte alla presente legge, che non sono soggette all'assicurazione obbligatoria conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni devono essere assi-

A. *Obbligatorietà*

curati, ad opera dell'imprenditore, contro gli infortuni professionali e non professionali, presso un'impresa di assicurazione riconosciuta.

**B. Prestazioni
minime**

² L'assicurazione, tanto per gli infortuni professionali quanto per quelli non professionali, deve prevedere almeno le seguenti prestazioni :

- a) un'indennità giornaliera, in caso di incapacità temporanea al lavoro, pari all'80 % del salario e dei proventi accessori ordinari, a contare dall'inizio del giorno in cui l'impiegato o l'operaio imprende, o avrebbe dovuto imprendere, a lavorare in forza del contratto di lavoro, ma, comunque, dal momento in cui egli s'avvia al lavoro e per la durata di un anno per ogni infortunio;
- b) la cura medica e ospedaliera e i medicinali, dal momento dell'infortunio, fino a Fr. 2.000,— per ogni infortunio;
- c) un'indennità in caso di invalidità totale al lavoro, pari a duemila volte il salario giornaliero ed i proventi accessori ordinari.
In caso di invalidità parziale l'indennità è proporzionalmente ridotta;
- d) un'indennità ai superstiti, in caso di decesso, pari a mille volte il salario giornaliero ed i proventi accessori ordinari. Sono considerati superstiti le persone di cui agli articoli 84, 85 e 86 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

³ Il Consiglio di Stato stabilisce le ulteriori modalità per l'assicurazione contro gli infortuni.

**C. Pagamento
dei premi**

⁴ L'imprenditore può mettere a carico del lavoratore un terzo dell'importo del premio per gli infortuni professionali e l'intero premio per gli infortuni non professionali.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
